

Tutela dei geositi

1) Con il termine 'geositi' si intendono quegli elementi fisici, architetture naturali o singolarità del paesaggio, in grado di contribuire alla comprensione della storia geologica di un territorio, poiché di rilevante valore per le Scienze della Terra e di forte richiamo turistico e culturale, in considerazione della loro componente paesaggistica, ricreativa, didattica e socio-economica. I 'geositi' fanno parte del complesso delle risorse non rinnovabili del patrimonio naturale del Parco, esprimendo una gamma estesa di valori ambientali, paesaggistici, culturali ed educativi.

2) Nel territorio del Parco sono vietati le opere e gli interventi che possono trasformare irreversibilmente i geositi di primaria importanza, che sono tutelati, in modo intangibile, nella forma di 'invarianti strutturali', ovverosia di fattori caratterizzanti dell'assetto geologico-geomorfologico del Parco. Tra questi geositi si annoverano:

- a) gli allineamenti di creste, cime e selle che costituiscono lo spartiacque principale della catena apuana, fino alla quota minima di 800 m s.l.m.; lo stesso nelle dorsali secondarie fino alla quota minima di 1000 m, che si elevano a 1200 m nelle dislivelli terziarie;
- b) le grotte e le cavità naturali, con sviluppo di gallerie o pozzi superiore a 300 m;
- c) le sorgenti con portata media superiore o uguale a 10 l/s.

3) Ulteriori geositi del Parco oggetto di specifica tutela sono quelli indicati nella tabella pubblicata nel Dossier di candidatura alla *European and Global Geoparks Network*, di cui agli allegati alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 56 del 26 novembre 2010.